



REGOLAMENTO COMUNALE

GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI ALBARETO



Art. 1.

Costituzione gruppo comunale di volontariato di Protezione civile

1) È costituito con delibera di consiglio comunale n°64 del 29-11-2014 il Gruppo comunale di volontariato di protezione civile di Albareto, di seguito GCVPC, nella sede legale del Comune di Albareto modificato in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'art. 21 del decreto legislativo n. 117/2017.

2) Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente;

3) Il GCVPC risulta iscritto nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione Emilia-Romagna, avvenuta in data 15/10/2015 come da prot.4285 del Comune di Albareto del 26/10/2015.

Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 106/2020, nella sezione «Altri enti del Terzo settore».

Art. 2.

Il Sindaco

1) Il Sindaco, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, o un suo delegato, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il Sindaco, o un suo delegato, è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018.

2) Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento. Il Sindaco può cioè nominare un suo delegato.

Art. 3.

Obiettivi del gruppo

1) Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'art. 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2) Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 4.

Attività del GCVPC

1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di Protezione civile di cui al decreto legislativo n. 81/08 e atti conseguenti.



2) Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:

- a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
- b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012;
- c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;
- d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
- e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
- f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune;
- g) Attività di supporto alla cittadinanza in situazioni di bisogno;
- h) ogni altra attività definita utile al GCVPC o alla cittadinanza e decisa dal Sindaco del Comune di riferimento o dal un suo delegato.

3) Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco, o un suo delegato, e delle direttive previste dal Piano di protezione civile del Comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di Protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di Protezione civile.

4) Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:

- il registro dei volontari iscritti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo art. 12.

Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5.

Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione

1) Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'Unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

2) Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.

3) Al GCVPC quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.

4) L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:

- autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
- scheda personale del volontario, in cui sono inseriti gli elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.);



- copia del documento di identità in corso di validità;
- copia del codice fiscale.

5) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al coordinatore operativo del GCVPC di cui all'art. 12.

6) In caso di rigetto motivato, il Sindaco, o un suo delegato, deve darne comunicazione all'interessato e al coordinatore operativo.

7) Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.

8) Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'ente.

Art. 6.

Volontari effettivi

1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'Unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.

2) Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:

- copia della polizza assicurativa di cui all'art. 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
- tesserino di appartenenza al GCVPC;
- vestiario e DPI idonei, secondo le disponibilità finanziarie del Comune;
- copia del regolamento.

Art. 7.

Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

1) La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:

- a) recesso volontario presentato dal volontario;
- b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno dodici mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
- c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'art. 5 del presente regolamento;
- d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.

2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale – con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal coordinatore operativo o dal Sindaco o da un suo delegato; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo art. 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.

3) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al coordinatore operativo e al Sindaco o ad un delegato di quest'ultimo;



4) Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro trenta giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune di riferimento, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8.

Diritti dei volontari

1) Il volontario del gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di Protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'art. 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018.

2) I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune di riferimento, secondo le modalità previste dall'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.

3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9.

Doveri dei volontari

1) I volontari sono tenuti a:

- a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
- b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
- c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio o in caso di temporanea mancanza dei DPI che devono essere forniti dal Comune, il volontario deve dotarsi di DPI personali al fine di svolgere una delle attività riportate nel punto 2) dell'art.4 di codesto regolamento;
- d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione civile promosse dal Comune o dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
- e) comunicare prontamente al Comune e al coordinatore operativo di cui all'art. 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio o il datore di lavoro.
- f) non sostituirsi, in nessuna occasione, agli organi preposti alla direzione e al Coordinamento degli interventi di emergenza;
- g) non svolgere attività e compiti propri di altri Enti che concorrono alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza)

Inoltre, i volontari aderenti possono essere iscritti ad altre associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale o di altri Comuni.



Art. 10.
Organi del GCVPC

- 1) Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:
- a) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
 - b) Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - c) coordinatore operativo.

Art. 11.
Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC

- 1) L'assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno tre volte l'anno.
- 2) L'assemblea è convocata dal coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
- 3) L'assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione e è valida in seconda convocazione con qualsiasi numero di volontari. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
- 4) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
- 5) L'assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
- elezione del Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - elezione e revoca del coordinatore operativo;
 - elezione e revoca del Vice-coordinatore operativo;
 - ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'assemblea ordinaria;
 - la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

Art. 12.
Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da un minimo di tre a un massimo di nove componenti, è l'organo di supporto alle attività del coordinatore operativo. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è presieduto dal coordinatore operativo, o dal Sindaco o da un suo delegato.
- 2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
- 3) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce a seguito di convocazione del coordinatore operativo o del Sindaco o di un suo delegato o quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di cinque giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal coordinatore operativo.
- 4) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, in particolare:
- a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'assemblea e approvate successivamente dal Sindaco o da un suo delegato e alla cui attuazione sovrintende il coordinatore operativo;



- b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di Protezione civile;
- c) definisce proposte di programma, sottoposte all'assemblea e approvate successivamente dal Sindaco o da un suo delegato, alla cui attuazione sovrintende il coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
- d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di Protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

Art. 13.

Coordinatore operativo

- 1) Il coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11, comma 5 per un periodo di tre anni ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b) , decreto legislativo n. 1/2018.
- 2) Il ruolo di coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di Protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'ente. Il mandato del coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11, comma 5. Il coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco o da un suo delegato con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'art. 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco o da un suo delegato .
- 3) Il coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'assemblea e sulla base del Piano di Protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco o un delegato di quest'ultimo, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.
- 4) Il coordinatore operativo relaziona al Sindaco o un delegato di quest'ultimo le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.
- 5) Il coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
- 6) Il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi squadra/Vice capi squadra.
- 7) Allo stesso o al Sindaco o ad un suo delegato compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune.
- 8) Il coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco del Comune di riferimento o da un suo delegato ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le «Funzioni volontariato» delle diverse sale operative del territorio.
- 9) Il coordinatore operativo entro il 31 marzo dell'anno corrente, provvede a trasmettere al Sindaco del Comune di riferimento o ad un delegato di quest'ultimo, una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.



10) L'assemblea ai sensi dell'art. 11, comma 5, elegge un Vice-coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 14.

Organizzazione operativa del GCVPC

1) In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune di riferimento e ai rischi del territorio, l'assemblea/Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.

2) Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione civile.

3) Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi

4) Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco del Comune di riferimento o un suo delegato, e sotto la guida del coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'art. 41, comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.

5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.

6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco del Comune, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

7) Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

8) Nel rispetto della vigente normativa in materia, ai volontari appartenenti al Gruppo Comunale di protezione civile, purché il gruppo Comunale sia regolarmente iscritto nell'apposito Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, saranno garantiti, nell'ambito delle attività di protezione civile tra cui quelle di soccorso, di simulazione, di emergenza e formazione teorico/pratica debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici:

- mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- copertura assicurativa, secondo le modalità previste dall'art. 4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 e successivi decreti ministeriali di attuazione od altri provvedimenti legislativi in materia;
- il rimborso delle spese sostenute nelle attività di protezione civile, tra cui quelle di soccorso, di simulazione, di emergenza e formazione teorico/pratica, suddivise in:
 - spese di carburante per l'utilizzo degli automezzi, in conformità all'art. 11 del D.P.R. n. 613/94 e successivi decreti ministeriali di attuazione od altri provvedimenti legislativi in materia;
 - eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave;
 - altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette
- eventuale rimborso ai datori di lavoro pubblici e privati dell'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore.



Art. 15.

Sede operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

- 1) Il Comune di riferimento assegna al GCVPC una sede operativa.
- 2) I volontari del gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune di riferimento.
- 3) Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.
- 4) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
- 5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni in riferimento ai mezzi, strutture ed attrezzature di proprietà comunale, sono a carico del Comune, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni, fatta eccezione per i beni di proprietà di terzi enti e per i quali la manutenzione e riparazione sono in capo a questi terzi enti.
- 6) Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
- 7) Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri enti.

Art. 16.

Norme amministrative e finanziarie

- 1) Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.
- 2) Nel bilancio del Comune di riferimento sono previsti:
 - a. capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
 - b. capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.
- 3) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
- 4) Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'art. 20 del decreto ministeriale n. 106/2020, in quanto compatibile.